

## L'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania

24-25 NOVEMBRE 2023

### *Ipoteca e fermo dei beni mobili registrati: natura e funzione*

*Abstract di G. Boletto*

L'attività amministrativa di riscossione delle imposte è espressione del potere di autotutela esecutiva ed è volta al prelevamento coattivo dei tributi al fine di rendere effettivo il concorso di tutti alle spese pubbliche.

In tale contesto si collocano il *fermo dei beni mobili registrati* e l'*iscrizione di ipoteca* (art. 86 e 77 DPR n. 602/73): si tratta di poteri autoritativi attribuiti dalla legge all'agente della riscossione al fine di potenziare l'efficacia della riscossione coattiva.

L'agente della riscossione è autorizzato a disporre il *fermo di beni mobili registrati* (del debitore o dei coobbligati) e/o l'*iscrizione di ipoteca* sugli immobili (del debitore o dei coobbligati) al verificarsi delle stesse condizioni che lo autorizzano, altresì, ad iniziare l'espropriazione forzata. L'esercizio di tali poteri, tuttavia, incontra dei limiti, espressamente contemplati nelle disposizioni che li regolano.

Fatta una ricognizione del patrimonio del debitore, l'agente della riscossione può trovarsi nelle condizioni di scegliere tra i poteri di cui dispone: tale scelta è rimessa al suo apprezzamento e dovrà contemperare l'interesse pubblico primario con l'esigenza di causare il minor sacrificio possibile degli interessi dei privati incisi dal provvedimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

L'esercizio dei poteri di *fermo di beni mobili registrati* e di *ipoteca* dà luogo a provvedimenti unilaterali (il preavviso di fermo e il preavviso di ipoteca), limitativi della sfera giuridica dei privati - e quindi recettizi -, i quali debbono essere motivati (anche sotto il profilo della proporzionalità) e sono impugnabili dinanzi al giudice tributario (ex art. 19 D.Lgs. 546/92).

Considerato l'interesse pubblico sotteso alla procedura di riscossione coattiva delle imposte, il *fermo dei beni mobili registrati* non può che avere natura di misura a garanzia della fruttuosità del successivo pignoramento, quindi *strumentale* ad esso e *provvisoria*.

L'iscrizione di ipoteca mantiene la natura che le è propria, e cioè quella di costituire una garanzia reale sui beni dell'obbligato. Essa, tuttavia, laddove rappresenti l'antecedente al pignoramento, mostra anche i caratteri di *strumentalità* e *provvisorietà* tipici delle misure cautelari.

Il particolare procedimento previsto per l'iscrizione di tali misure nei pubblici registri – e cioè la notifica del preavviso e il decorso del termine di 30 gg senza che sia intervenuto l'adempimento del debito -, così come la condizione di procedibilità prevista per l'espropriazione immobiliare dall'art. 76 DPR. 602/73, c.2 – e cioè l'iscrizione di ipoteca unita al decorso di 6 mesi senza che sia intervenuto l'adempimento del debito -, contemplano la possibilità che il debitore valuti e decida che sia per lui più conveniente adempiere anziché subire le misure successive.

In questi termini, è possibile attribuire all'*ipoteca* e al *fermo dei beni mobili registrati* l'ulteriore funzione di indurre il contribuente all'adempimento, cui si lega l'effetto - eventuale - di realizzare la riscossione evitando l'espropriazione forzata e la *par condicio creditorum*.